

STATUTO SOCIALE DI RIVIERA TRASPORTI

Denominazione e qualificazione

Articolo 1

Tra Enti Locali della provincia di Imperia interessati ai trasporti pubblici, è costituita una società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio con la denominazione “RIVIERA TRASPORTI Società per Azioni”, anche abbreviabile in “RT S.p.A.”, per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci, assoggettata al controllo analogo degli stessi, al fine di potere beneficiare di affidamenti diretti in house providing, in conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

La Società è aperta alla partecipazione di altri Enti Pubblici.

La partecipazione di soggetti privati è consentita solo ove prescritta da norme di legge e purché avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società.

Oggetto

Articolo 2

La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di in house providing ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche soci, con specifico riguardo all’organizzazione e alla gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane ed, in particolare, l’impianto, l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di trasporto, sia direttamente sia indirettamente, anche mediante sub-affidamento a terzi o tramite società partecipate, nel rispetto dei vincoli di legge, nonché l’attuazione di interventi di interesse pubblico nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana ed extraurbana.

Le attività rientranti nell’oggetto sociale come sopra definito sono affidate direttamente alla Società dagli enti soci, che esercitano il controllo analogo su di essa, in conformità al modello in house providing.

Lo svolgimento delle predette attività comporta, tra l’altro, senza che ciò abbia carattere esaustivo:

L’esercizio dell’attività di trasporto di persone e cose, urbano ed extraurbano, con qualsiasi mezzo e modalità, di linea e non di linea, inclusi il trasporto scolastico e per persone diversamente abili, nonché il noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e internazionale, compreso l’esercizio di servizi di navigazione ed elicotteristici;

L’acquisto e l’alienazione di autobus, filobus e qualsiasi altro mezzo di trasporto funzionale ai servizi prodotti;

La progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico, quale l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;

L'organizzazione e la gestione di manifestazioni turistiche e culturali atte alla valorizzazione del comprensorio di traffico interessato dall'attività della Società;

La realizzazione e l'esercizio di parcheggi e di altri impianti, strutture ed infrastrutture correlati e/o connessi al fenomeno della circolazione e della mobilità;

La progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere, reti, inclusa la filovia, ed impianti, anche tecnologici, finalizzati alla gestione della mobilità, del traffico, della sosta e del segnalamento;

La progettazione, realizzazione e gestione di servizi integrativi del trasporto pubblico, finalizzati alla mobilità individuale e collettiva, inclusi bike sharing, car sharing e car pooling;

L'effettuazione di attività, anche a favore di terzi, inerenti alla manutenzione, riparazione, revisione, trasporto, rimessaggio e custodia di automezzi, attrezzature e macchinari;

La gestione delle altre attività, funzioni e servizi, anche ausiliari, comunque connessi al fenomeno della mobilità, ivi compresa la gestione di spacci con somministrazione di alimenti e bevande, mense e rivendite sia nell'ambito aziendale, sia nei luoghi in cui viene svolta l'attività;

L'espletamento di qualsiasi altra attività, anche di studio, ricerca, sviluppo, consulenza, formazione, promozione e collaborazione, relativa o connessa al fatto del trasporto e al fenomeno della mobilità in tutti i suoi aspetti e problematiche di assetto, pianificazione, organizzazione e gestione, anche per conto terzi;

La progettazione e gestione per quanto attiene al settore energetico: produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica per quanto attiene l'alimentazione della rete filoviaria.

La Società potrà promuovere ogni procedimento necessario per l'acquisizione dei titoli amministrativi, autorizzatori e/o concessori, necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Società, oltre all'uso consentito dalla legge del capitale sociale, potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale, escluso, comunque, il ricorso al mercato del capitale di rischio.

La Società potrà compiere altresì ogni attività, sia essa di carattere promozionale, commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale, nonché, nei limiti concessi dalla legge, ogni attività finanziaria, di project-financing, che sia necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale e rispetto ad esso strumentale e non prevalente. Essa, fra l'altro, potrà assumere (anche se in via non prevalente, funzionalmente collegata al raggiungimento dell'oggetto sociale ed a solo scopo di investimento e non di collocamento) partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; emettere obbligazioni; contrarre mutui; ottenere prefinanziamenti ed aperture di credito; richiedere contributi a norma della pertinente legislazione regionale, nazionale e comunitaria, stipulare appalti, concessioni e subconcessioni, nei limiti e modi di legge; costituire o partecipare ad associazioni temporanee di impresa ed a forme organizzative similari; fare quant'altro necessario od opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale, come sopra definito, ad esclusione di tutte quelle attività vietate o comunque riservate dalla legislazione tempo per tempo vigente a società aventi requisiti diversi dalla presente società.

Ai Soci è consentito effettuare operazioni di finanziamento a favore della Società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

La gestione della società, avuto riguardo alle finalità pubbliche perseguite ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà essere improntata a principi e criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

La società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente o dagli enti pubblici soci che esercitano su di essa il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Sede

Articolo 3

La Società ha sede legale ed amministrativa in Imperia.

La Società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire proprie agenzie e rappresentanze in altre località.

Durata

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Anche prima della scadenza fissata, la Società potrà essere ampliata, modificata o sciolta con una o più deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La proroga del termine di durata non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Capitale sociale e azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 4.232.890,88 (quattromilioniduecentotrentaduemilaottocentonovanta virgola ottantotto), diviso in azioni del valore nominale di un centesimo di Euro ciascuna.

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

In considerazione della configurazione in house della società e dell'assoggettamento della stessa al controllo analogo, il capitale sociale può essere detenuto esclusivamente da Enti Pubblici *ed, eventualmente, da soggetti privati, la cui partecipazione è consentita solo ove prescritta da norme di legge e purché avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.*

Articolo 6

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, un interesse annuo pari al tasso di riferimento di cui al D.Lgs.231/02.

La Società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi a norma di legge.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'articolo 2347 Codice Civile. Il possesso anche di una sola azione comporta di per sé solo la piena ed incondizionata adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità alla legge ed alle clausole statutarie. I versamenti sulle azioni saranno effettuati dai Soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Le azioni non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, usufrutto, a qualsiasi vincolo o donate, senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

Con il termine "trasferire" si intende l'effetto di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società e qualunque altro atto simile) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione (compreso il trasferimento e/o l'intestazione e/o il mandato fiduciario), nel rispetto del principio della parità di condizioni.

Il previo gradimento dell'organo amministrativo è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione, per il caso di aumento di capitale.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa del socio abbia qualità non compatibili con la configurazione in house della società, con l'esercizio su di essa del controllo analogo da parte degli Enti Pubblici Soci o non risulti oggettivamente dotato di capacità economico-finanziaria idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero abbia qualità altrimenti non compatibili con il perseguimento dell'oggetto sociale.

Le ragioni ostative individuate e valutate dall'Organo Amministrativo, a suo insindacabile giudizio, dovranno essere esposte nell'eventuale provvedimento di diniego.

Qualora un Socio intenda trasferire, a soggetto non socio, per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione che gli spettano per il caso di aumento di capitale sociale, egli dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, offrire le azioni o i diritti predetti a

tutti gli altri Soci, dandone altresì comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri Soci ed all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita devono venir attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Il cedente dovrà altresì dare comunicazione della cessione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a tutti gli altri Soci entro 15 (quindici) giorni dal trasferimento sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in prelazione e non risulta che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario) non potrà venir iscritto nel Libro Soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto o degli altri diritti inerenti alle azioni né potrà trasferire le azioni a terzi con atti efficaci verso la Società.

Assemblea

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori nella sede sociale o in qualsiasi altra località, purché in Italia, che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 9

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega nei limiti di legge.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di due azionisti.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata ai sensi dell'art.2366 comma 3 C.C. mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea ed è valida anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere anche l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

Articolo 11

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci.

Essa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, a sensi di legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in loro assenza se nominato, dal Vice Presidente o da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità della costituzione e la sufficiente composizione da parte dei Soci avuto riguardo agli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 13

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale presente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Data la struttura e l'oggetto e il particolare ambito operativo della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione o per decisione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il suddetto termine ma non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Enti Pubblici al servizio dei quali la società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 C.C. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare.

Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale;
- approvazione del piano industriale e dei relativi piani finanziari;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione, di determinazione della dotazione organica e di assunzione di personale nonché in materia di appalti e concessioni;
- designazione dei rappresentanti negli organi sociali delle società partecipate;
- cessione di immobili;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione), non compresi nei piani di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti Locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea, trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti Pubblici Soci almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti Pubblici Soci.

Articolo 14

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 15

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta se ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Amministrazione - Organo di amministrazione

Articolo 16

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso il Consiglio

è composto da un massimo di 3 membri, ivi compreso il Presidente, nel rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Nel caso di nomina di organo collegiale, la determinazione del numero di membri spettanti a ciascun socio competerà all'Assemblea Ordinaria, la quale vi provvederà in sede e in occasione del previsto rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea e/o previste da altre eventuali norme imperative di legge.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno altresì la facoltà di nominare un Direttore Generale fissandone i compiti e la remunerazione omnicomprensiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere nel suo seno un Vice Presidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo potrà nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio, ma dipendenti della Società.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio, a norma di legge provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, da convocarsi entro e non oltre tre mesi dalla cooptazione.

Gli Amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed il Presidente del Collegio Sindacale provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 19

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti Pubblici Soci, da esercitarsi con le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa o speciale, spetta al Presidente o all'Amministratore Unico.

Spetta inoltre al Vice Presidente, in assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 21

Se istituito, per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti; purché il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito registro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

Articolo 22

La firma sociale per tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione spetta al Presidente o all'Amministratore Unico.

Spetta inoltre al Vice Presidente, in assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire la firma o la rappresentanza sociale anche al Direttore Generale, nei limiti ritenuti opportuni.

Procure con poteri di ordinaria amministrazione potranno essere rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico.

Articolo 23

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato ed un compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione in materia, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali: a) gettoni di presenza, b) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, c) trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Collegio sindacale

Articolo 24

Il Collegio Sindacale della società, assicurando l'equilibrio di genere, è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante.

Articolo 25

Il Collegio Sindacale, composto ai sensi dell'art. 2397 C.C., vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Controllo contabile

Articolo 26

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Bilancio e utili

Articolo 27

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvederanno alla formazione del Bilancio e di ogni altro documento obbligatorio per legge.

Articolo 28

Gli utili netti, detratta la quota del 10% di riserva legale, saranno interamente reinvestiti per il miglioramento patrimoniale mobile ed immobile.

Documenti di programmazione e controllo

Articolo 29

L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve, medio e lungo periodo (almeno triennale) della Società

stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici Soci.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di economici, finanziari e patrimoniali, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possono determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni, corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale, che dia anche evidenza della dinamica contrattuale;
- f) il piano annuale degli acquisti di beni e servizi e di conferimento degli incarichi.

Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo da parte degli Enti Pubblici Soci, la società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze di programmazione degli stessi Enti Soci.

L'Assemblea dei soci approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella Relazione Previsionale Aziendale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nell'annuale Relazione Previsionale Aziendale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 30

Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo trasmette ai Soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive.

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo Amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

La relazione semestrale è approvata dall'Assemblea dei Soci ordinariamente entro il mese di settembre di ciascun anno.

Articolo 31

In occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, l'Organo Amministrativo invia ai Soci, almeno quindici giorni prima, una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta, corredata del parere del Collegio Sindacale.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate nel presente Statuto al fine di garantire agli Enti Soci i tempi necessari per l'approvazione dei rispettivi documenti di programmazione e rendicontazione o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 32

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'Organo amministrativo predisponde una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dagli Enti Pubblici Soci e sulle risultanze di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 33

La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e gli strumenti di governo societario adottati o la ragione della loro non adozione.

La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e interventi adottati in tema di:

- conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale, per quanto applicabile, con approvazione di specifici regolamenti interni;
- controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;
- codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti sopra indicati.

La relazione è presentata dall'Organo Amministrativo all'Assemblea dei soci, unitamente al bilancio d'esercizio, per la sua approvazione.

La Relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

Controllo analogo

Articolo 34

Gli Enti Pubblici Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- mediante l'approvazione della Relazione Previsionale Aziendale da parte dell'Assemblea dei soci;
- tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici;
- mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del presente Statuto;
- mediante la definizione dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati alla società, effettuata in conformità alle discipline di settore; Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la regolazione programmazione e gestione dei servizi oggetto di affidamento in house.

Gli Enti Soci esercitano attività di indirizzo, controllo, e preventiva e vincolante approvazione dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi alle strategie ed agli obiettivi da perseguire.

Gli Enti Soci richiedono e ricevono dalla società report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione ritenuta rilevante.

La società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo degli Enti Soci, si impegna a consentire agli stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire loro l'accesso a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente Socio, al cui servizio la società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno quindici giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario;
- trasmissione, entro trenta giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti Soci preposte al controllo sull'attività della società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla stessa. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi su specifici aspetti ed attività.

Trasparenza

Articolo 35

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni di legge.

Diritto di recesso

Articolo 36

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Scioglimento della società'

Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Disposizioni generali

Articolo 38

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e di tutte le altre norme applicabili in materia.

Foro competente

Articolo 39

Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i Soci e tra i Soci e la società attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Imperia.